

Il sistema giudiziario nell' Atene classica

La particolare struttura politica della Grecia di età arcaica e classica, divisa in varie entità regionali, ciascuna con le proprie tradizioni e consuetudini, ha impedito la nascita di un diritto comune, un diritto che si possa definire “greco”. Ogni regione (Attica, Laconia, Beozia, ecc.) doveva essere regolata da un proprio indipendente sistema legislativo, che noi non siamo quasi mai in grado di ricostruire, data la scarsità di fonti (dirette e indirette) a nostra disposizione. Quelle che abbiamo, come la celebre *Rhetra* spartana (il più antico documento della storia greca, risalente forse addirittura alla fine dell’VIII sec. a.C.) o la cosiddetta “legislazione di Gortina» (città dell’isola di Creta), che risale alla prima metà del V sec. a.C. ma rispecchia istituti giuridici di epoca precedente, insistono soprattutto sugli aspetti politico-istituzionali e poche notizie ci forniscono sulle procedure giudiziarie in uso. Molto meglio (ma pur sempre con molti limiti) conosciamo da questo punto di vista il diritto attico, grazie a preziosi ritrovamenti epigrafici, come la stele scoperta ad Atene nel 1843 contenente le leggi sull’omicidio involontario promulgate da Dracone (o Draconte: VII sec. a.C.), integrata dalla fondamentale testimonianza di Demostene nella *Contro Aristocrate* (352 a.C.), su cui avremo modo di tornare; ma anche, e soprattutto, grazie al fatto che ci sono state conservate un buon numero di orazioni giudiziarie risalenti al V e IV secolo a.C., opera di alcuni tra i “principi del foro” di quell’epoca (Antifonte, Lisia, Demostene), le quali ci illuminano su aspetti della legislazione ateniese in materia giuridica che altrimenti ci sarebbero rimasti oscuri. Dei tre generi in cui si suole distinguere l’oratoria attica antica – giudiziario, politico ed epidittico – è dunque soprattutto il primo a costituire per noi una fonte importante per la ricostruzione del funzionamento della giustizia e dei processi nell’Atene classica; ed è a esso che faremo riferimento.

Ad Atene il processo prende il nome di ἀγών, termine che di per sé indica ogni forma di contesa, di tipo sportivo, letterario (ricordiamo gli “agoni” tragici e comici), e, per l’appunto, giudiziario.

Esso poteva assumere due forme di procedimento fondamentali:

- la δίκη, ossia la causa privata, intentata dall’interessato in difesa di se stesso e/o della propria famiglia;
- la γραφή, ossia la causa pubblica, che poteva essere intentata da qualsiasi cittadino a tutela degli interessi della collettività, e quindi era rivolta contro tutti i crimini in grado potenzialmente di destabilizzare la πόλις.

Quest’ultima doveva essere presentata per iscritto (γράφω = “scrivo») e dietro libera scelta del denunciante (particolare non secondario, dal momento che spesso la denuncia poteva essere strumentalizzata per motivi politici). Potevano essere colpiti dalla γραφή diversi tipi di reato, rientranti tanto nella giurisdizione civile quanto in quella penale: dall’omicidio di un personaggio politico, al reato di empietà, al tentato sovvertimento delle istituzioni, fino alla corruzione in atto pubblico. Forse all’origine di questa seconda procedura giuridica ci fu l’esigenza di tutelare maggiormente i cittadini deboli coinvolti in cause contro qualche potente: in questo modo, infatti, la persona che avesse voluto sporgere denuncia per un qualsiasi danno ricevuto ma non si sentisse in grado di vincere la causa, poteva indurre una terza persona, più autorevole, a sporgere denuncia in vece sua per iscritto, trasformando in pratica la causa da privata in pubblica.

La pratica della γραφή, cardine di uno stato democratico come quello ateniese, si prestava però al rischio che alcuni personaggi privi di scrupoli, delatori di professione, si dedicassero a tempo pieno all’attività di denuncia, con la speranza di riceverne vantaggi economici. La legge ateniese, infatti, prevedeva che, qualora la causa si fosse conclusa con la condanna dell’accusato, colui che aveva sporto denuncia pubblica incamerasse la quinta parte dei suoi beni (non è un caso che le persone accusate fossero quasi sempre dotate di un ingente patrimonio familiare). Inoltre, poteva accadere che i delatori fossero indotti alla denuncia – e adeguatamente ricompensati – da qualche ricco uomo politico che intendeva in tal modo rovinare o quantomeno mettere in cattiva luce di fronte all’opinione pubblica un suo avversario. Ma la delazione poteva fungere anche da strumento di

ricatto nei confronti degli accusati, i quali spesso, messi con le spalle al muro, per non vedere infangata la loro immagine, erano costretti a versare forti somme nelle tasche dei delatori per indurli a ritirare la denuncia. Queste figure poco raccomandabili, malviste dalla collettività per la loro spregiudicatezza e disonestà, erano definite *συκοφάνται*, termine la cui origine è piuttosto incerta. Allo scopo di frenare la loro attività, era stata varata una legge secondo la quale, se l'accusatore non avesse ottenuto dai giudici almeno un quinto dei voti favorevoli al termine del processo, era obbligato a pagare una somma di 1000 dracme. Peraltro la legge non dovette avere un effetto decisivo sul fenomeno dei sicofanti: infatti, visto e considerato che essi avevano quasi sempre alle spalle uomini ricchi e potenti, l'eventuale multa loro inflitta sarebbe stata pagata senza troppa difficoltà proprio da questi ultimi. Le procedure della *δίκη* e della *γραφή* non ne escludevano altre per così dire "di emergenza", come l' *ἀπαγωγή*, ossia l'arresto sul posto del reo colto in flagrante, che veniva consegnato immediatamente al magistrato per essere poi tradotto in carcere (*δεσμωτήριο*); oppure, l' *ἐφήγησις*, in cui il magistrato si recava (*ἐφηγέομαι*) personalmente sul posto per procedere all'arresto; o ancora, l' *ἔνδειξις*, consistente in una denuncia al magistrato, allo scopo di procedere all'arresto del reo.

Qualunque causa, pubblica o privata che fosse, veniva preliminarmente esaminata dall'arconte re (*ἄρχων βασιλεύς*), il quale valutava l'attendibilità e l'entità delle prove addotte dalle due parti, accusa e difesa. Quindi, decideva se inoltrare o meno la pratica al tribunale (*δικαστήριο*) competente in materia (si concludeva così la fase del processo che con termine moderno potremmo definire "istruttoria").

Per i casi di omicidio (*φόνος*), la cui legislazione risaliva ai tempi di Dracone, esistevano ad Atene ben cinque tribunali specializzati, su cui siamo ben informati grazie alla *Contro Aristocrate* di Demostene.

1. L'Areopago (*Ἄρειος πάγος* = "colle di Ares", situato di fronte all'acropoli). Tradizionalmente la roccaforte del conservatorismo, a cui in origine avevano accesso solo i membri delle famiglie aristocratiche (i cosiddetti "eupatridi"), a partire dal 462 a.C. si aprì a tutti i cittadini eletti a sorteggio: giudicava sul "delitto premeditato o volontario" (*φόνος ἐκ προνοίας ο ἐκούσιος*), sulle "ferite procurate con l'intento di uccidere" (*τραῦμα ἐκ προνοίας*), sull'"avvelenamento" (*φαρμακεία*) e sull'"incendio" (*πυρκαϊά*). Cfr. Dem. *Contro Arist.* 22). Pare che contro le decisioni dell'Areopago non fosse possibile appellarsi in alcun modo, come dimostra la testimonianza di Demostene (*Contro Aristocrate*, 67):

«[...] l'Areopago è il solo tribunale in cui né un accusato condannato, né un accusatore respinto hanno mai sporto querela per l'ingiustizia del verdetto pronunciato».

2. Il Palladio (*Παλλάδιον*): giudicava del "delitto non premeditato o involontario" (oggi diremmo "colposo": *φόνος μὴ ἐκ προνοίας ο ἀκούσιος*). Cfr. Dem. *Contro Arist.* 71-72.

3. Il Delfinio (*Δελφίνιον*): giudicava del delitto detto "legittimo" (*φόνος δίκαιος*) che non veniva perseguito dalla legge e consisteva nell'uccidere involontariamente nel corso dei giochi oppure per legittima difesa, o per difendere l'onore della propria moglie, figlia, sorella, o concubina. Così Demostene riporta le disposizioni di Dracone in materia (*Contro Arist.* 53 e 60):

«Se uno uccide involontariamente un avversario durante i giochi o uno sconosciuto in seguito ad una rissa sulla strada, o un soldato, in guerra, per errore, o un uomo colto in flagranza di delitto con la moglie, la madre o la sorella o la figlia o la concubina che egli ha preso per avere dei figli liberi, per questi motivi l'autore dell'omicidio non sarà esiliato come un comune assassino.

[...] E se uno uccide senza premeditazione, per difendersi, colui che lo depreda violentemente e ingiustamente dei suoi averi, l'omicidio non sarà perseguito»

4. Il Pritaneo (Πρυτανεῖον): giudicava i delitti compiuti da ignoti o la morte procurata da animali o oggetti. Cfr. Dem. *Contro Arist.*, 76.

5. Il Freatto (Φρεαττός ο Φρεαττώ): giudicava i delitti volontari di cui si era macchiato chi si trovava in esilio per aver precedentemente commesso un delitto non premeditato o involontario. È interessante la procedura che veniva messa in atto in questo caso: l'accusato veniva processato fuori della città, in riva al mare (Freatto o Freatti, in greco Φρεαττός, era il nome di una località del Pireo) ed era costretto a sostenere la sua difesa stando su una barca ancorata alla spiaggia, onde evitare di contaminare la terra patria con la macchia (μιάσμα) dovuta al suo precedente omicidio. Cfr. Dem. *Contro Arist.*, 77-78.

Quest'ultima pratica è assai significativa, perché serve a farci comprendere come all'omicidio, volontario o involontario che fosse, venisse attribuita una valenza religiosa: chi se ne macchiava, era considerato impuro, e dunque indegno di vivere all'interno della comunità, che correva il rischio di essere contaminata dalla presenza di un uomo in odio agli dei. Per i congiunti dell'ucciso, poi, era considerata empietà avere a che fare con l'omicida, o anche solo rivolgersi a lui, a meno che non fosse per recargli danno. È quello che dice Lisia nella *Contro Eratostene* (cap. 24), quando decide di far salire sulla tribuna (βῆμα) il suo avversario Eratostene, che lui accusa di aver ucciso suo fratello Polemarco:

«Voglio farlo salire sulla tribuna e interrogarlo, giudici. Ho infatti un'opinione di questo tipo: penso che sia una cosa empia (αἰσεβεῖν) parlare di lui, nel suo interesse, sia pure con un altro, mentre ritengo cosa santa e pia, per la sua rovina, parlare proprio con lui in persona. Sali dunque e rispondi a ciò che ti chiederò»

Alla luce di questo modo di concepire il diritto in stretto rapporto con la sfera religiosa possiamo anche più facilmente capire la ragione per la quale le leggi sull'omicidio si conservarono praticamente inalterate dai tempi di Dracone fino almeno al IV sec. a.C. (epoca a cui risale la *Contro Aristocrate* di Demostene): esse erano infatti sentite come sacre, divine, e dunque intoccabili. Tutti i tipi di reato che non comportassero l'uccisione di persone si trovavano invece sotto la giurisdizione dell'Eliea (Ἠλιαία), tribunale popolare istituito da Solone composto da 6000 cittadini di età superiore ai trent'anni, scelti a sorteggio annualmente, divisi per tribù in dieci sezioni di 500 uomini ciascuna più 1000 di riserva.

Una volta che l'arconte re aveva accolto la denuncia e istruito la causa, la parte lesa o accusatore (κατήγορος ο ὁ κατηγορῶν ο ὁ διώκων) e l'imputato (ὁ κατηγορούμενος ο ὁ φεύγων) si ritrovavano nel tribunale di competenza e affrontavano in prima persona. l'agone processuale, alla presenza di giudici (δικασταί), sorteggiati tra i cittadini che si rendevano disponibili nell'Eliea fin dalla sua istituzione; nell'Aeropago, come detto, a partire dal 462 a.C., in seguito alle radicali riforme istituzionali volute da Efialte). In origine, la funzione di giurato non veniva ricompensata in alcun modo; fu Pericle a introdurre il pagamento di due oboli giornalieri per gli Eliasti, vuoi per premiare i cittadini che si dedicavano a una attività meritoria per la vita democratica dello stato oltre che di grande responsabilità, vuoi forse per scoraggiare possibili tentativi di corruzione dei giudici da parte delle parti in causa. Il successore di Pericle, il demagogo Cleone, aumentò il μισθός ("compenso") a tre oboli con un provvedimento che, stuzzicando l'avidità dei cittadini, finì per provocare una vera e propria mania dei processi, efficacemente testimoniata dal comico Aristofane (*Vespe*, vv. 86-112):

«Ma se davvero volete saper qual è la malattia del padrone, fate silenzio: ve la dirò. È maniaco dei tribunali, come nessuno al mondo: è la sua passione fare il giudice; e si lamenta se non siede in prima fila. E di notte non prende sonno neppure un momentino; e se chiude gli occhi, sia pure per un attimo, il suo pensiero vola di notte intorno alla clessidra. Abituato com'è a tenere in mano il ciottolo per il voto, si alza stringendo

le tre dita, quasi dovesse porre l'incenso sull'altare il primo giorno del mese. E, per Zeus, se vede scritto su di una porta "Viva Demo" – il figlio di Pirilampo – ci va a scrivere accanto: "Viva la Legge!". E se il gallo canta non appena si fa notte, dice che lo ha svegliato in ritardo, perché s'è lasciato corrompere: ha preso denaro dai magistrati che presentano il rendiconto. E, subito dopo cena, reclama urlando le scarpe; e, giunto laggiù, si addormenta sul far del giorno, attaccato alla colonna come un'ostrica. Ha un caratteraccio... infligge a tutti il massimo della pena, e se ne torna a casa come un'ape o un calabrone: con le unghie impiasticciate di cera⁴. Per timore di restare senza ciottoli con cui emettere sentenze, si tiene in casa una spiaggia. "Siffatti sono i suoi vaneggiamenti; ammonito!", sempre più fa il giudice».

Le due parti in causa potevano avvalersi, qualora non si ritenessero in grado di organizzare efficacemente la propria linea di difesa (ἀπολογία) o di accusa (κατηγορία, αἰτία), della collaborazione dei cosiddetti logografi (λογογράφοι), i quali, dotati di specifiche competenze nel campo del diritto e soprattutto dell'arte oratoria, si assumevano dietro compenso il compito di scrivere il discorso che i loro "assistiti" avrebbero dovuto poi pronunciare in tribunale ricordandolo a memoria. All'attività di logografo è legata soprattutto la fortuna di Lisia, ma anche altri grandi oratori, come Isocrate e Demostene, che si distinsero rispettivamente nell'oratoria epidittica e in quella politica, vi si dedicarono, anche se vi furono spinti più che altro dalle contingenze⁵. Chi non fosse stato in grado di pronunciare il discorso, per ragioni di età (troppo giovane o troppo vecchio) o a causa di menomazioni fisiche o psichiche, poteva essere sostituito da un membro della famiglia nelle cause private (δίκαι) e da un "patrocinatore" (συνήγορος), di solito una personalità di un certo prestigio e autorità, nelle γραφαί. Tanto nella prima quanto nella seconda circostanza, colui che prendeva la parola al posto della parte in causa, poteva pronunciare un discorso precedentemente elaborato da un logografo.

Quanto detto sarebbe di per sé sufficiente per comprendere la differenza tra un logografo del V-IV sec. a.C. e un avvocato dei nostri giorni, ma su due punti è bene soffermare maggiormente l'attenzione:

1. il logografo scriveva un discorso destinato a essere pronunciato da altri in tribunale e dunque aveva l'esigenza di tagliarlo su misura per colui che glielo commissionava; la fama di Lisia, per esempio, è legata alla sua abilità nell'immedesimarsi nella personalità del suo "cliente", adattando a essa lo stile della propria argomentazione (si tratta della cosiddetta ἠθοποιΐα, lett. "rappresentazione del carattere")

2. il logografo sapeva di avere a che fare con una platea di giudici fatta di cittadini comuni, sprovvista di competenze approfondite nel campo giuridico e dunque, piuttosto che snocciolare una serie di articoli della legislazione (νόμος) vigente a sostegno delle sue argomentazioni, faceva leva sulla capacità di persuadere l'uditorio ricorrendo a tutti i mezzi retorici atti allo scopo. Questo da una parte spiega perché i logografi erano più che degli esperti di diritto, degli uomini provvisti di un ampio *background* culturale e perfetti conoscitori della retorica, ossia dell'arte della persuasione; dall'altra serve a giustificare il frequente ricorso (attestato anche per Lisia) ad argomenti capziosi e palesemente contrari alle norme in vigore: chi, infatti, avrebbe potuto contraddirli se solo pochi erano a conoscenza di ciò che prevedeva la legge? Non era raro, poi, imbattersi in quelli che potremmo definire "difetti di legislazione", che consentivano ai logografi di manipolare più facilmente l'opinione dei giurati, alla cui discrezionalità era affidata la decisione finale. Non è un caso che nel suo trattato *La Retorica* (1354a-b), Aristotele, ben consapevole dei condizionamenti a cui le giurie potevano essere sottoposte e della loro necessità di decidere in poco tempo, sosteneva che la legge dovesse tendere a definire tutti i casi possibili:

«Soprattutto, leggi formulate correttamente dovrebbero esse stesse definire, per quanto possibile, tutti i casi, e lasciare quanto meno possibile alla discrezione dei

giudici, in primo luogo perché uno o pochi uomini assennati e in grado di legiferare e giudicare sono più facili a trovarsi che non molti; in secondo luogo le legislazioni sono il risultato di riflessioni protratte nel tempo, mentre le sentenze vengono emesse sul momento, e di conseguenza è difficile che i giudici possano stabilire correttamente ciò che è giusto e opportuno. Tra tutte, però, la ragione più importante è il fatto che il giudizio del legislatore non è rivolto al caso particolare, ma riguarda il futuro e l'universale, mentre chi è membro di un'assemblea popolare o giudice decide di questioni presenti o specifiche: costoro spesso sono influenzati da amicizia, odio e interesse privato, sicché non possono più vedere il vero in modo adeguato, ma il loro giudizio è oscurato dal piacere e dal dolore personale. Quanto al resto, dunque, come si diceva, si deve abbandonare all'autorità del giudice il minor numero possibile di questioni; quanto invece che una cosa sia avvenuta o non sia avvenuta, che avverrà o non avverrà, che sia o non sia in un dato modo, è necessario lasciarlo alla discrezione dei giudici, perché non è possibile che il legislatore possa prevederlo».

Prima di prendere la parola, le controparti prestavano un giuramento, detto *διωμοσία*, in cui si impegnavano a dire la verità e a non uscire dai confini della causa. Un tipo particolare di giuramento, riservato però ai soli processi per omicidio, era la *διωμοσία κατ' ἑξωλείας*, lett. "giuramento sulla (propria) rovina", con cui chi lo prestava invocava, in caso di dichiarazioni mendaci, la rovina su se stesso, sulla propria stirpe e sulla propria casa.

Data la composizione popolare delle giurie, i tempi del processo dovevano necessariamente essere molto brevi: di norma, il processo si esauriva nell'arco della giornata (quanta differenza rispetto ai procedimenti giudiziari dei nostri giorni, che durano talvolta parecchi anni!). Tanto l'accusa quanto la difesa avevano diritto di pronunciare un'arringa che poteva durare da un minimo di 20 a un massimo di 50 minuti e a entrambe le parti era di solito consentita una replica (*ὑστερος λόγος*), della durata di circa 10 minuti. Entrambe le parti potevano procedere, durante il discorso, alla lettura delle leggi (talvolta indispensabile per le ragioni di scarsa preparazione in materia della giuria di cui abbiamo parlato sopra) e potevano addurre testimoni (*μάρτυρες*) a proprio favore. Sia durante la lettura delle leggi che durante l'interrogazione dei testimoni il tempo, che veniva misurato con la clessidra ad acqua (*κλεψύδρα*), veniva fermato. Era possibile utilizzare anche la testimonianza degli schiavi, purché venisse ottenuta sotto tortura. Lo testimonia l'oratore Antifonte, il quale, coinvolto in prima persona in un processo da lui intentato contro la propria matrigna, accusata di aver provocato la morte di suo padre, si esprime a un certo punto in questi termini:

«E non vorrò affermare (*sc.* il fratellastro dell'oratore, che aveva preso le difese della madre) di saper bene che sua madre non uccise nostro padre; perché quando aveva la possibilità di sapere con certezza mediante la tortura degli schiavi, non ha voluto» (Antifonte, *Contro la matrigna*).

Una volta ascoltate le parti, i giudici emettevano il verdetto (*ψήφισμα*) attraverso una votazione, che era segreta e avveniva immediatamente dopo l'ascolto delle parti, senza che i giurati si riunissero e senza dunque alcun dibattito che servisse a pronunciare una sentenza condivisa. Ciascuno dei giudici «possedeva due gettoni, uno bucatto per la condanna, e uno intero per l'assoluzione. Quello valido per il voto veniva deposto in un'urna di bronzo detta *κύριος ἀμφορεύς*; l'altro, entro un'urna di legno (*ἄκυρος ἀμφορεύς*), serviva al riscontro dei votanti». Se per l'imputato c'era l'assoluzione (*ἀπόλυσις*), il processo era terminato, se invece era sancita la condanna (*κατάγνωσις*), i giudici procedevano alla somministrazione della pena (*ζημία* o *ἐπιτιμία*). Se il reato non rientrava tra quelli previsti dalla legge, la pena era stabilita dai giudici dopo una discussione e dopo aver ascoltato le proposte delle controparti. In questo caso il processo si definiva *ἀγὼν τιμητός*, in cui cioè è necessaria una valutazione (*τιμάω*) da parte dei giudici in merito alla pena da infliggere. Se invece il reato era compreso tra quelli contemplati dalla

legislazione, si comminava la pena prevista per quel tipo di reato e il processo prendeva il nome di ἀγὼν ἀτίμητος.

Le pene potevano andare dalla condanna a morte (θάνατος) per l'omicidio volontario o per crimini commessi contro lo stato, come il sovvertimento delle istituzioni o il reato di empietà (ἀσέβεια), all'esilio (φυγή) e alla confisca dei beni per la "lesione premeditata" (τραῦμα ἐκ προνοίας) o per l'omicidio involontario, alla perdita dei diritti civili (ἀτιμία) per chiunque si macchiasse di omicidio, di qualunque tipo esso fosse e in qualunque circostanza⁶, fino al pagamento di forti somme di denaro (ζημία). Tra le pene capitali, una consisteva nella condanna a bere la cicuta (κόνειον), un'erba velenosa che provoca l'arresto della circolazione del sangue, prevista, in alternativa alla precipitazione, per il crimine di empietà. Rispetto alla precipitazione, che avveniva in pubblico e aveva una spettacolarità di gran lunga superiore, la morte per mezzo della cicuta era di solito riservata ai ricchi (infatti la cicuta era molto costosa e le spese per acquistarla ricadevano sulla famiglia del condannato) o a quegli avversari politici che si volevano togliere di mezzo in sordina, senza destare troppo clamore. Non a caso fu eliminato in questo modo nel 399 a.C. un personaggio scomodo come Socrate, accusato di non credere negli Dei della Città e di corrompere i giovani con la sua dottrina (due capi di imputazione che rientravano nel crimine più generale di empietà). Anche il fratello di Lisia, Polemarco, fu ucciso dai Trenta, avidi di impossessarsi delle sue ricchezze, con la stessa subdola procedura (*Contro Eratostene*, 17):

«A Polemarco i Trenta diedero l'ordine che veniva solitamente impartito a quel tempo, quello di bere la cicuta, senza dirgli il motivo per cui doveva morire, tanto egli fu lontano dall'essere processato e dal potersi difendere».

MC